

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 20 aprile 2026, n. 14225 - Aceto, pres.; Paziienza, est.; Monferini, P.M. (conf.) - Frasson, ric. (*Conferma App. Milano 10 giugno 2025*)

Animali - Maltrattamento di animali - Nozione di lesione - Integrità fisica dell'animale - Omissione di cure e malnutrizione - Nesso causale - Aggravante del decesso - Reato omissivo.

In tema di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.), la nozione di lesione non è perfettamente sovrapponibile a quella civilistica o di cui all'art. 582 c.p., comprendendo ogni apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur senza sfociare in un processo patologico o menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di condotte volontarie, anche omissive, quali l'assenza di cure e profilassi. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la compiuta identificazione di ogni singolo animale offeso. Sussiste l'aggravante del decesso di cui al terzo comma dell'art. 544 ter c.p. qualora la morte sia riconducibile a uno stato di grave malnutrizione e incuria ascrivibile all'imputato; eventuali complicazioni sopravvenute (quali una caduta durante il trasporto d'urgenza in ospedale) non costituiscono cause da sole sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p., qualora esse stesse siano state rese possibili o inevitabili dalle precarie condizioni di salute dell'animale.

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 gennaio 2018, n. 3674 (udienza 5 dicembre 2017), G., rv. 272.157.

*

Cass. Sez. III 10 aprile 2026, n. 13144 (c.c.) - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Casella, P.M. (diff.) - P.M. presso Trib. Bari, ric. (*G.I.P. Bari 22 ottobre 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti pericolosi - Arresto facoltativo Reato ambientale - Delitto - Reclusione - Arresto facoltativo in flagranza - Flagranza di reato - Tutela ambientale - Attività non autorizzata - Smaltimento illecito.

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce un delitto punito con la reclusione da 1a a 5 anni quando riguarda i rifiuti pericolosi (come nel caso di specie), così da autorizzare l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 5 maggio 2026, n. 16172, Troka.

*

Cass. Sez. III 2 aprile 2026, n. 12379 - Aceto, pres.; Battistini, est.; Molino, P.M. (conf.) - Tarabuso, ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 24 gennaio 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione rifiuti - Stato di necessità - Art. 54 c.p. - Art. 256 d.lgs. 152/2006 - Violazione autorizzazioni - Elemento soggettivo - Crisi imprenditoriale - Superamento limiti di stoccaggio - Responsabilità penale - Tutela della salute pubblica.

In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256, d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.

(1) Sulla posizione di garanzia del legale rappresentante di società al quale è imposto non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma anche di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto, cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 2025, n. 29233, A.

*

Cass. Sez. III 30 marzo 2026, n. 11792 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Lettieri, P.M. (conf.) - De Biasi, ric. (*Conferma App. Venezia 30 settembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Digestato da rifiuti solidi urbani (FORSU) - Natura - Qualifica di rifiuto - Sottoprodotto - Traffico illecito di rifiuti - Smaltimento non autorizzato - Attività organizzate - Onere della prova - Errore non scusabile - Responsabilità professionale.

In tema di gestione dei rifiuti, il “digestato” (liquido o solido) residuo dal trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mantiene la natura tecnica di “rifiuto” e non di “sottoprodotto”, salvo la prova positiva - gravante sull'imputato - del rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006 e delle norme tecniche di settore. Integra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. n. 152/2006, ora art. 452 quaterdecies c.p.) la condotta di smaltimento di ingenti quantità di tale digestato presso un'azienda agricola per fini di concimazione in assenza di autorizzazione, qualora attuata attraverso una struttura operativa complessa e coordinata tra produttore, trasportatore e utilizzatore. L'ignoranza della normativa tecnica e dei profili giuridici della gestione non costituisce errore scusabile ex art. 5 c.p. per soggetti dotati di specifica competenza professionale nel settore ambientale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 dicembre 2017, n. 56066, Sacco, rv. 272.428, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 2, 48.

*

Cass. Sez. III 23 marzo 2026, n. 10849 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Gentili, est.; Coco, ric. (*Conferma Trib. Latina 26 giugno 2025*)

Animali - Reati contro il sentimento per gli animali - Nozione di terzo estraneo - Confisca di animali ex art. 544 sexies c.p.

In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la confisca prevista dall'art. 544 sexies c.p. ha natura obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544 ter c.p. Tale misura non può essere evitata invocando la qualifica di “persona estranea al reato” qualora il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene sia stato acquisito in un momento successivo all'esecuzione del sequestro. La nozione di terzo estraneo richiede infatti la buona fede, intesa come l'ignoranza incolpevole dell'esistenza di vincoli sull'animale o dell'uso illecito dello stesso, condizione non predicabile in capo a chi acquista beni già sottoposti a vincolo cautelare segregativo, del quale era o doveva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza (1).

(1) In tema confisca prevista dall'art. 544 sexies c.p. nei delitti contro il sentimento per gli animali, cfr. Cass. Sez. III 21 marzo 2017, n. 20934, Bruscolini, rv. 270.135. Sulla nozione di “persona estranea al reato” intesa quale soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, cfr. Cass. Sez. III 8 agosto 2023, n. 34548, D., rv. 285.207.

*

Cass. Sez. III 16 marzo 2026, n. 10056 (c.c.) - Pres. Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Petrecca e Signorini, ric. (*Conferma Trib. Pisa 4 luglio 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Profitto del reato - Confisca per equivalente.

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo, anche per equivalente, può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali “doverosi” per il corretto smaltimento. Tale profitto, pur se acquisito immediatamente al patrimonio della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso, legittima la misura ablatoria nei confronti della persona fisica

autrice della condotta (amministratore o legale rappresentante) qualora non sia possibile l'apprensione diretta presso l'ente. In tale scenario, la confisca per equivalente assume una funzione sanzionatoria, rendendo l'autore del reato garante dell'eventuale incapienza del patrimonio sociale. La ripartizione paritaria del quantum dell'ablazione tra i diversi concorrenti nel reato risulta conforme ai principi di proporzionalità e solidarietà delineati dalle Sezioni Unite (1).

(1) In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, cfr. Cass. Sez. III 26 febbraio 2026 (udienza 4 dicembre 2025), n. 7647, A. Sulla confisca avente carattere sanzionatorio, in quanto colpisce beni o denaro dell'autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, cfr. Cass. Sez. III 28 aprile 2021, n. 15968, Di Nardo.

*

Cass. Sez. III 16 marzo 2026, n. 10042 - Liberati, pres.; Scarcella, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Nicolae, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Fermo 25 novembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di trasporto abusivo di rifiuti - Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo - Qualificazione giuridica - Particolare tenuità del fatto.

L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della comunicazione di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la fattispecie di trasporto abusivo prevista dal comma 1, atteso che il soggetto agisce in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., il giudice deve fondare la propria valutazione su parametri di natura e struttura oggettiva, i quali operano su un piano distinto rispetto a quelli riguardanti la personalità e la "biografia penale" del reo; ne consegue che l'esistenza di precedenti penali non preclude di per sé l'applicazione dell'istituto, qualora le modalità dell'azione e l'esiguità del danno o del pericolo ne giustifichino il riconoscimento (1).

(1) Ai fini del reato di trasporto abusivo di rifiuti, sull'utilizzo di veicolo diverso da quello oggetto di comunicazione, cfr. Cass. Sez. III 18 gennaio 2016 (udienza 18 novembre 2015), Cifaldi, rv. 265.933, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 3, 219. Sui parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131 bis c.p., cfr. Cass. Sez. III 20 luglio 2017 (udienza 23 novembre 2016), n. 35757, Sacco, rv. 270.948, in *Quotidiano giuridico*, 2017.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2026, n. 8783 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Esposito, P.M. (conf.) - Polimeni, ric. (*Dichiara inammissibile App. Reggio Calabrese 3 aprile 2025*)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Elementi costitutivi - Produzione di compost - Natura dei materiali.

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006, ora art. 452 quaterdecies c.p.) è reato abituale che richiede un'organizzazione professionale di mezzi e capitali per la gestione continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti in modo abusivo. Tale abusività si configura non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di violazione delle prescrizioni o gestione di tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo. In tema di produzione di compost, l'utilizzo di fanghi da depurazione provenienti da centri urbani superiori a 10.000 abitanti, che includono reflui industriali non assimilabili a quelli civili, rende i materiali inadatti alla produzione di ammendanti di qualità e ne determina la natura di rifiuto. Gli accertamenti tecnici volti a verificare la natura di tali materiali hanno carattere ripetibile ex art. 359 c.p.p. qualora non comportino l'alterazione o distruzione della cosa o dei luoghi, non richiedendo pertanto gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p. (1).

(1) Relativamente alla natura ed agli elementi caratterizzanti del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 12 settembre 2023, n. 37113, Foti, non massimata; Sez. III 4 novembre 2013, n. 44449, Ghidoli, rv. 258.326, in *Ragusan*, 2014, 361/362, 129.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2026, n. 8015 - Ramacci, pres.; Macrì, est.; Miranda, P.M. (conf.) - Chiarelli, ric. (*Dichiara inammissibile App. Caltanissetta 9 aprile 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Abbandono occasionale - Differenze.

In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelievamenti di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitualità (1).

(1) Sulla distinzione tra l'ipotesi di cui all'art. 255 e quella di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Cass. Sez. III 6 ottobre 2014, n. 41352, Parpaola, rv. 260.648, in *Foro it.*, 2015, 2, 2, 79; in *Quotidiano giuridico*, 2014, con nota di SCARCELLA; in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 1, 53. Sugli indici sintomatici dell'abbandono incontrollato, cfr. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2026, n. 7376 - Ramacci, pres.; Gai, est.; Gesualdi, ric. (*Conferma App. Firenze 16 maggio 2025*)

Bellezze naturali - Lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale, effettuato, in area boscata - Realizzazione di piste in area boscata - Autorizzazione paesaggistica

Integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione senza autorizzazione, in area boschiva vincolata, di "piste" in terra battuta mediante sradicamento di ceppaie e movimenti terra che comportino una radicale trasformazione del suolo, esulando tali interventi dalla nozione di "manutenzione ordinaria della viabilità esistente" prevista dalla normativa regionale. L'onere di munirsi del titolo abilitativo grava sul legale rappresentante dell'impresa esecutrice che, quale direttore esecutivo, operi le scelte sulle modalità materiali di intervento. La causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 postula il ripristino integrale dello stato dei luoghi e non è integrata dal mero riporto di fogliame o materiali di risulta. L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è legittima ove l'entità dei lavori e l'impatto sul terreno evidenzino una non esigua offesa al bene ambientale e un potenziale aggravamento del rischio idrogeologico (1).

(1) Sull'integrazione del reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 con la realizzazione, in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di "piste" in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie, cfr. Cass. Sez. III 13 gennaio 2015 (udienza 25 novembre 2014), n. 962, Scoleri, rv. 261.791; Sez. III 10 marzo 2020 (udienza 17 ottobre 2019), n. 9402, Cresti, rv. 278.420.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7095 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Maiorana ed a. (*Conferma App. Messina*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti - Particolare tenuità del fatto.

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex art. 178, d.lgs. n. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati (1).

(1) Sul principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi, cfr. Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (udienza 11 dicembre 2019), n. 5912, rv. 278.411, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 396; in *Foro it.*, 2020, 2, 7-8, 469; in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 4, 329.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7068 - Ramacci, pres.; Galanti, es.; Esposito, P.M. (diff.) - Lu.Ma. (*Conferma Trib. Velletri 29 maggio 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Criterio discriminatorio tra abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Natura di reato istantaneo e reato permanente del secondo

In tema di reati ambientali, la distinzione tra l'abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) risiede non nella condotta materiale, ma nella finalità dell'agente: l'abbandono è reato istantaneo con volontà esclusivamente dismissiva, mentre il deposito incontrollato è reato permanente che implica una volontà gestoria prodromica al recupero o allo smaltimento. La riqualificazione del fatto da "abbandono" a "deposito incontrollato" operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), né l'obbligo di attivazione del contraddittorio per diversa definizione giuridica (art. 611, comma 1 sexies, c.p.p.), qualora la condotta materiale resti identica e l'imputato abbia potuto interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto nel corso del processo, configurandosi una mera emendatio libelli (1).

(1) Sulla natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti dell'abbandono di rifiuti e sulla natura di reato permanente del reato di deposito incontrollato, cfr. Cass. Sez. III 29 luglio 2024, n. 30929, Duse, rv. 286.838, in *Ambiente e sviluppo*, 2024, 11, 740.